



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

**Dott. Giuseppe Magnoli**

**Presidente rel.**

**Dott. Maria Tulumello**

**Consigliere**

**Dott. Marco Benatti**

**Consigliere**

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile n. R.G. 442/2019 promossa con atto di citazione notificato in data 27 marzo 2019 e posta in decisione all'udienza collegiale del 12 ottobre 2022.

d a

██████████ (C.F. ██████████), titolare di omonima impresa individuale, con sede in ██████████ (██████████), via ██████████ n. ██████████, rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ (C.F. ██████████) del Foro di Bologna, procuratore domiciliatario come da procura in atti.

**APPELLANTE**

c o n t r o

██████████ S.P.A., con sede in ██████████ in Piazza ██████████ n. ██████████, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ (C.F. ██████████) e dall'avv. ██████████ (C.F. ██████████), entrambi del Foro di Brescia, procuratore domiciliatario come da procura in atti.

**APPELLATO**

██████████ S.c.p.a. (P.IVA. ██████████) con sede in ██████████ Via ██████████ n. ██████████, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, quale mandataria in nome e per conto di ██████████ S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ (C.F. ██████████) e dall'avv. ██████████ (C.F. ██████████), entrambi del Foro di Brescia, procuratore domiciliatario come da procura in atti.

**TERZO INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.**

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N. 442/2019

Camp. Civ. N.

OGGETTO: contratti bancari (depositi bancario etc.)  
Codice: 146041

contratti (depositi)



In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. II, pubblicata in data 23 febbraio 2019, n. 556.

### CONCLUSIONI

#### Dell'appellante

*“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis reiectis, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,*

*In via preliminare:*

*- accertare e dichiarare che il Tribunale di Brescia ha omesso con la sentenza impugnata n. 556/2019 di esprimersi sulle domande attoree in relative al rapporto di finanziamento n. 794566 e sulla segnalazione alla centrale rischi nonché sulla legittimità o meno del richiamo all'indice Euribor per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto,*

*Nel merito:*

*v RELATIVAMENTE AL FINANZIAMENTO N. 794566*

*In via principale:*

*- Accertare e dichiarare la nullità delle clausole usurarie ex art. 1815 co. 2 c.c. per usura oggettiva da contratto e, conseguentemente, la nullità parziale del contratto di mutuo in esame e, per l'effetto*

*- condannare [REDACTED] S.p.a., in persona del suo rappresentante legale p.t., a restituire a parte attrice gli interessi corrisposti pari ad Euro 35.848,86 oppure ad eliminarle dalle pretese creditorie nei confronti dell'attrice, o nella maggiore o minor somma che parrà di Giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c., co. 1 dal dovuto sino al momento della domanda giudiziale e co. 4 dal momento della domanda giudiziale sino al soddisfo, e rivalutazione dal dovuto al saldo.*

*In via subordinata:*

*- accertare e dichiarare l'indeterminatezza della pattuizione dei tassi di interesse e così dichiararla illegittima ai sensi dell'art. 1284 co. 3 o ex art. 117 comma 4 T.U.B. e per l'effetto*

*- condannare [REDACTED] S.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t. alla restituzione di Euro 14.881,57 oppure ad eliminarle dalle pretese creditorie nei confronti dell'attrice, o nella maggiore o minor somma che parrà di Giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c., co. 1 dal dovuto (ultima rata 31.12.2014) sino al momento della domanda giudiziale e co. 4 dal momento della domanda giudiziale sino al soddisfo;*

*- accertare e dichiarare la sussistenza di interessi anatocistici, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto*

*- condannare [REDACTED] S.p.a., in persona del rappresentante legale p.t., alla restituzione di Euro 7.765,75, oppure ad eliminarle dalle pretese creditorie nei confronti dell'attrice, o nella maggiore o minor somma che parrà di Giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c., co. 1 dal dovuto sino al momento della domanda giudiziale e co. 4 dal momento della domanda giudiziale sino al soddisfo, e rivalutazione dal dovuto al saldo;*

*- accertare l'illegittimità dei tassi di interesse all'Euribor per contrasto con l'art. 2 L. 287/90 e, per l'effetto, dichiarare gli stesse nulli e/o inefficaci e/o comunque privi di effetti e non dovute le somme richieste a tale titolo da parte convenuta.*



v RELATIVAMENTE A ENTRAMBI I RAPPORTI

Nel merito

In via principale:

- accertare e dichiarare la segnalazione alla Centrale Rischi illegittima per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto,

- condannare [REDACTED] S.p.A., in persona del suo rappresentante legale p.t., al pagamento di Euro 10.000,00 o nella maggiore o minor somma che parrà di Giustizia, da individuarsi anche in via equitativa, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c., co. 1 dal dovuto sino al momento della domanda giudiziale e co. 4 dal momento della domanda giudiziale sino al soddisfo, e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla commissione delle indebite pretese economiche attivate nei confronti di parte attrice, nonché

- accertare e dichiarare l'effettivo importo delle somme a debito e a credito tenendo conto dello scomputo necessario della ricapitalizzazione trimestrale effettuata sulle somme illegittimamente pretese dall'istituto bancario, nonché la compensazione delle somme di spettanza in restituzione a parte attrice comprensiva di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo relativamente ai singoli trimestri;

- ordinare a parte convenuta di provvedere alla cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi a sue spese.

In ogni caso:

- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge, oltre a rimborso forfettario del 15%, IVA 22% e C.P.A. 4% del doppio grado di giudizio e la condanna di parte convenuta alla restituzione delle somme pagate da parte appellata a titolo di spese legali liquidate nella sentenza di primo grado.

In via istruttoria:

- Si chiede l'ammissione di CTU contabile volta ad accertare le doglianze sollevate sul finanziamento n. 794566, esaminata la documentazione prodotta in atti, e compiuto ogni accertamento ritenuto utile, ossia se i tassi convenzionalmente statuiti siano usurari per sfioramento del c.d. tasso soglia e/o se le pattuizioni relative agli interessi presentino elementi di indeterminatezza, ivi inclusi i piani di ammortamento predisposti dalla convenuta, nonché volta a verificare l'esistenza di anatocismo bancario per ricapitalizzazione di interessi non contrattualizzati, il tutto a conferma di quanto già definito con consulenza di parte che si allega al presente atto.

- Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre."

### **Dell'appellato**

"Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Brescia, disattesa ogni contraria istanza, senza alcuna inversione dell'onere probatorio e con ogni più ampia riserva di allegare e produrre, così decidere:

Nel merito:

Rigettarsi tutte le domande di controparte e, pertanto, confermare integralmente la sentenza n. 556/19, R.G. 5923/2016 emessa dal Tribunale di Brescia, in data 21.01.2019 pubblicata in data 23.02.2019.

Si chiede, inoltre, la condanna di controparte ex art 96 cpc, da valutarsi anche in via equitativa, o come meglio emergerà nel corso della causa.

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari e compensi tutti della lite del



*primo grado, del secondo grado.*”

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

██████████ quale titolare dell'omonima ditta individuale, conveniva in giudizio ██████████ S.p.A., affinché venisse condannata alla restituzione delle somme indebitamente percepite in relazione al rapporto di conto corrente n.13000, stipulato nel 2004, e al contratto di finanziamento n.794566.

Nello specifico parte attrice eccepiva l'applicazione di interessi anatocistici, usurari e di commissioni non dovute.

Costituendosi in giudizio la banca chiedeva nel merito il rigetto della domanda, ed in via riconvenzionale la condanna di parte attrice al pagamento della somma di €.122.126,85 (€.40.405,08 con riferimento al contratto di conto corrente e €.80.389,99 a titolo di finanziamento), oltre interessi moratori dal 22 giugno 2016 al saldo.

Preso atto della richiesta, il giudice istruttore, con ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., ingiungeva a parte attrice il pagamento della suddetta somma.

Nel corso del giudizio veniva esperita una consulenza tecnica in relazione al rapporto di conto corrente, la quale rilevava quanto segue:

- il tasso di interesse debitore pattuito non risultava superiore al tasso soglia.
- Nel corso di quattro trimestri dell'anno 2015 il tasso di interesse pattuito divenne superiore al tasso soglia, pertanto venivano sottratti i relativi interessi.
- Non venivano indicati i criteri di calcolo relativi alla CMS, e non risultava pattuita la CDF, conseguentemente venivano espunte le somme addebitate a tali titoli.
- La doglianza relativa all'anatocismo risultava infondata, considerato che il contratto di conto corrente fu stipulato dopo la delibera CICR del 9 febbraio 2000 e che le parti pattuirono la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con la medesima periodicità.
- Il CTU a seguito della determinazione delle rimesse solutorie, ne accertava la prescrizione per €.65,80, pertanto la somma da eliminare dal saldo passivo del conto corrente era pari a €.18.683,14.

Tutto quanto considerato, il tribunale rideterminava il saldo relativo al conto corrente a favore della banca in €.21.721,94, nonché dava atto del fatto che l'istituto bancario risultasse creditore della somma di €.80.389,99 a titolo di finanziamento.

Preso atto della rideterminazione dell'ammontare del credito riconosciuto in favore della banca, il tribunale revocava l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., in quanto emessa per importo superiore, e condannava definitivamente parte attrice al pagamento della somma di €.102.111,93, oltre interessi moratori.

Infine, le spese di CTU venivano poste a carico della convenuta, mentre parte attrice veniva condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 13,430,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfettario, iva e cpa di legge.

\*\*\*

██████████ propone appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia contestando la mancata pronuncia in primo grado relativamente alle eccezioni mosse con riferimento al rapporto di finanziamento n. 794566.



Parte appellante osserva come il giudice di primo grado ha posto, quale giustificazione al rigetto della richiesta di estensione della ctu anche al rapporto di finanziamento, la circostanza che le questioni relative al finanziamento sarebbero state decise in punto di diritto, condizione non avvenuta nel caso di specie.

Pertanto, parte appellante ripropone le seguenti eccezioni sollevate nel corso del giudizio di primo grado e rimaste inevase:

1) Usurarietà del contratto. Il contratto oggetto di causa è un mutuo chirografario alle imprese, avente le seguenti condizioni contrattuali: durata di 7 anni; capitale erogato pari a €.230.000,00; TAN iniziale 6,10%; ISC dichiarato 6,291%; interesse di mora iniziale 9,6% (TAN + 3,5%); piano di ammortamento non specificato ma individuato dalla perizia di parte in un piano di ammortamento alla francese; indice di riferimento individuato in un generico Euribor. Inoltre, parte appellante da atto del fatto che nell'ottobre 2009 e nel maggio del 2013 furono concesse due sospensioni al pagamento delle rate, nonché nel giugno del 2014 il contratto venne rinegoziato, allungando di ulteriori 32 rate la complessiva durata.

All'atto della stipula del contratto la soglia d'usura era pari al 9,945 %.

Parte appellante osserva come il T.E.G. sin dall'inizio del contratto, nell'ipotesi di cumulo con gli interessi di mora, e nell'ipotesi di estinzione anticipata per i primi quattro mesi, superi la soglia d'usura contrattuale.

Per tali ragioni il mutuo stipulato deve essere considerato gratuito, con conseguente applicazione dell'art. 1815, comma 2 c.c., e restituzione da parte dell'istituto di credito convenuto di €.35.848,86.

2) Indeterminatezza delle pattuizioni. Parte attrice eccepisce che nel rapporto contrattuale oggetto di causa emerge una pattuizione dei tassi di interessi indeterminata ai sensi degli artt. 1346 c.c. e 1418 c.c..

In particolare, il correntista contesta come nel contratto di finanziamento non venga indicato il piano di ammortamento applicato, cui consegue l'impossibilità di desumere il tasso effettivo del mutuo; non è indicato l'indice di riferimento per il tasso variabile circostanza che rende indeterminato il TAN; automaticamente risulta indeterminato anche il tasso di mora; infine si osserva come il tasso contrattualizzato (TAN al 6,100%) non corrisponda a quello effettivamente applicato (TAEG), non tenendo in considerazione tutti i costi sostenuti e la relativa capitalizzazione (ammortamento alla francese).

Conseguentemente, parte appellante adduce come l'indeterminatezza non determina la nullità del contratto nella sua interezza, bensì comporta la sostituzione di diritto della clausola nulla ex art. 1284 c.c., per cui gli interessi saranno dovuti nella misura legale, o nella misura di cui all'art. 117 TUB.

3) Piano di ammortamento alla francese. Parte appellante osserva come, sebbene non venga specificato, al contratto è stato applicato un piano di ammortamento alla francese.

Il correntista contesta l'illegittimità dell'ammortamento alla francese, cui consegue il diritto al riconoscimento dell'indebita applicazione del tasso composito nel piano di ammortamento e la condanna della banca alla restituzione di €.7.765,75 quale somma degli interessi capitalizzati.

4) Illegittimità dell'indicizzazione del tasso Euribor. Parte appellante eccepisce la nullità dei prodotti bancari e dei finanziamenti che fanno riferimento all'Euribor per il pagamento degli interessi, per violazione della normativa antitrust (nello specifico



dell'art.2, comma 2, lettera a) l. n. 287/90).

In considerazione di ciò alcune associazioni di categoria dei consumatori hanno presentato esposto all'Antitrust, contestando come il parametro Euribor preso a riferimento potesse considerarsi quale intesa fra imprese bancarie suscettibile di alterare il gioco della concorrenza, incidendo nella formazione dei prezzi o delle condizioni contrattuali.

Pertanto, parte appellante chiede che venga dichiarata la nullità delle clausole e pattuizioni che prevedono tassi di interesse indicizzati all'Euribor per contrasto con l'art. 2 l. n. 287/1990, nonché che venga dichiarata la conseguente non debenza degli interessi calcolati.

5) Illegittima segnalazione alla Centrale Rischi e conseguente risarcibilità del danno. Parte appellante osserva come sussista una responsabilità risarcitoria a carico della banca, per danno patrimoniale e non patrimoniale, nelle ipotesi in cui segnali al sistema interbancario il nominativo di un cliente che non aveva alcun debito, o aveva un debito inferiore rispetto a quello oggetto di segnalazione.

Tale circostanza è avvenuta nel caso di specie, come provato dalla documentazione allegata al doc.10, e considerato che il debito è scaturito dall'applicazione di interessi sopra soglia usura e CMS e CDF indebite.

La segnalazione ha causato un danno patrimoniale alla ditta individuale conseguente alla mancata concessione di nuove linee di credito, circostanza che ha privato la stessa di importanti risorse che avrebbero potuto sia consentirle di risanare la sua posizione, sia essere investite generando un ulteriore guadagno.

Dunque, parte appellante domanda il risarcimento del danno patrimoniale patito, quantificato in via equitativa nell'importo di €20.000,00, o nella maggior o minore somma che parrà di giustizia.

Ulteriormente parte appellante domanda il risarcimento anche del danno non patrimoniale patito a causa dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, in particolare in considerazione del danno all'immagine subito nonché del danno morale conseguente al reato di usura ex artt. 2059 c.c. e art. 185 c.p..

\*\*\*

Costituendosi in giudizio [REDACTED] S.p.a. in primo luogo comunica che in data 13 gennaio 2016 ha revocato gli affidamenti concessi, a causa della posizione debitoria dell'impresa individuale, chiedendo inoltre alla stessa il pagamento del dovuto.

Nel merito domanda il rigetto dell'appello, considerata la totale infondatezza dello stesso; domanda congiuntamente la condanna di parte appellante ex art. 96 c.p.c..

Nel corso del giudizio [REDACTED] S.p.A. cedeva un ramo d'azienda a [REDACTED] S.p.A., nel quale era ricompreso il rapporto contrattuale oggetto di causa: in data 15 settembre 2022 [REDACTED] S.c.p.a. interveniva in giudizio, ex art. 111 c.p.c., quale mandataria di [REDACTED] S.p.A., domandando l'estromissione di [REDACTED] S.p.A. dal giudizio.

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 ottobre 2022 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

## MOTIVI DELLA DECISIONE



In via preliminare la Corte rigetta la richiesta formulata da [REDACTED] S.c.p.a, terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c., di estromissione di [REDACTED] S.P.A. dal presente giudizio, preso atto dell'assenza di una comune volontà delle parti sul punto.

Nel merito, con il primo motivo parte appellante eccepisce, in modo generico, come il T.E.G. sin dall'inizio del contratto, nell'ipotesi di cumulo con gli interessi di mora, e nell'ipotesi di estinzione anticipata per i primi quattro mesi, superi la soglia d'usura contrattuale.

La Corte osserva come parte appellante abbia proceduto indebitamente a sommare voci aventi funzioni differenti.

Con riferimento agli interessi moratori la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *"in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento."* (Cassazione civile sez. III, 06/05/2022, n.14472, in senso conforme Cassazione civile, Sez. I, n.14214 e Cassazione civile n. 26286/2019).

Dunque, non appare obiettivamente opinabile la permanente diversità ontologica tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio, in quanto il primo regola l'attuazione del programma contrattuale<sup>1</sup>, ed il secondo predetermina l'ammontare del risarcimento in caso di inadempienza, cui consegue l'autonomia delle pattuizioni contrattuali relativi all'uno ed all'altro tipo di interesse.

In una parola: ancorché eventualmente ricompresa nel medesimo articolo del contratto, la clausola di determinazione dell'interesse moratorio è autonoma e ben distinta da quella di determinazione dell'interesse corrispettivo.

<sup>1</sup> Dato quest'ultimo confermato e non smentito dal disposto di cui all'art.644 cp e segnatamente dal primo comma di esso, che individua la fattispecie criminosa dell'usura nella condotta di <<chiunque ... si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari>>, norma rispetto alla quale quella di cui al terzo comma (<<la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari>>) costituisce una mera specificazione, nel senso che tali devono ritenersi quelli che, concessi appunto in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità, siano risultati eccedentari rispetto al tasso soglia; la predetta conclusione non può peraltro ritenersi incisa in senso derogativo o abrogativo dall'art.1, comma 1, del d.l. 394/2000, convertito in legge 24/2001, il quale stabilisce che <<ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento>>, posto che, il legislatore, con tale proposizione, ha semplicemente inteso ribadire il disposto di cui al primo comma dell'art.644 cp, laddove tale norma la rilevanza della prestazione usuraria, "sotto qualsiasi forma" essa sia stata pattuita.



Con la conseguenza che l'eventuale invalidità della clausola relativa al tasso moratorio non si estende a quella relativa all'interesse corrispettivo. Che resta valida e pienamente efficace anche nel caso in cui la clausola relativa all'interesse moratorio risulti nulla perché usuraria.

Tale conclusione è anzitutto imposta dallo stesso testo letterale dell'art.1815 c.c., il quale muove appunto dall'affermazione della nullità della clausola usuraria per poi trarne le conseguenze del caso (azzeramento dell'interesse che vi si riferisce). E così: se il tasso soglia viene superato dall'interesse moratorio ma non anche da quello corrispettivo, la pattuizione del primo è nulla ma non quella del secondo.

Ciò già sul piano della logica formale. Ed a tale approdo è infatti pervenuta la giurisprudenza di legittimità, affermando che *“la nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso soglia di cui all'art. 2 della l. n. 108 del 1996, non si estende alla pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l'analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare”* (Cass. Sez. III, sentenza n. 9237 del 20/05/2020).

Non a diversa conclusione si perviene sviluppando il ragionamento dal punto di vista funzionale, cioè in correlazione alla ratio della disposizione.

Quest'ultima mira con ogni evidenza a colpire gli squilibri che derivano nell'economia del rapporto contrattuale dall'applicazione di una disciplina orientata tutta a generare vantaggi a favore della parte forte del contratto ed in pregiudizio di quella debole.

La previsione di un tasso di interesse moratorio eccedentario il tasso soglia usura genera effettivamente uno squilibrio, costituito dalla pressione psicologica esercitata sul mutuatario in ragione dei rischi correlati all'eventuale sua futura inadempienza (la quale oggettivamente può derivare anche da circostanze imprevedibili e quindi imponderabili).

In tale senso può ammettersi l'esperimento, nel corso del rapporto, anche in assenza di inadempimento, e quindi di applicazione del tasso mora, di un'azione di mero accertamento dell'usurarietà della clausola in oggetto; dall'eventuale accoglimento di una siffatta domanda deriverà al mutuante, quale conseguenza dell'inefficacia della clausola recante determinazione convenzionale dell'interesse moratorio, ex art.1224 c.c., l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un danno da ritardo ulteriore rispetto all'interesse corrispettivo .

Tuttavia, come affermato anche da parte appellante nel proprio atto di citazione, nel contratto di finanziamento oggetto di causa era stato pattuito un interesse di mora pari al 9,6%, ovvero inferiore rispetto al tasso soglia previsto al 9,945%.

Dunque, quel che non si può fare – e qui si perviene alla considerazione concreta circa la sussistenza o meno dello squilibrio - è mescolare i piani, quello dell'interesse corrispettivo, che è dovuto sempre (s'intende se inferiore al TSU), con quello



dell'interesse moratorio, che è dovuto solo in caso di ritardo nel rimborso, e quindi in caso di inadempimento.

In tal modo pretendendosi di incidere – ponendola nel nulla - sulla (valida) pattuizione degli interessi corrispettivi per il mero tramite dell'accertamento dell'invalidità della pattuizione dell'interesse moratorio. Che è quanto si è verificato nella fattispecie.

Ulteriormente parte appellante eccepisce l'usurarietà del contratto di finanziamento considerando che *“già la prima mensilità potrebbe essere gravata sia dall'interesse di mora (pari al 9,6%) sia dalla commissione per estinzione anticipata”*, cui conseguirebbe l'applicazione dell'art. 1815 c.c..

In merito la Corte di legittimità ha chiarito che *“non sono accumulabili, nella comparazione necessaria alla verifica (del superamento) delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni. In particolare, è impossibile cumulare la commissione di estinzione di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venire meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. Diversamente, i secondi costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi. Proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente», posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella.”* (Cassazione civile sez. III, 07/03/2022, n.7352).

Inoltre, la Corte prende atto del fatto che parte appellante non ha mai corrisposto la commissione per estinzione anticipata.

Tutto quanto considerato la Corte rigetta il primo motivo di appello formulato.

Con il secondo motivo parte appellante eccepisce l'indeterminatezza delle pattuizioni contenute nel contratto di mutuo.

In merito la Corte rileva come nel contratto di finanziamento, prodotto da parte attrice (doc.2), è espressamente indicato il TAN variabile mensile, pari al 6,100%, collegato all'Euribor (+1,50); il tasso di mora pari a 3,500 in più del tasso vigente; la penale di estinzione anticipata pari al 1,00% sul capitale anticipatamente restituito; il piano di ammortamento a rata costante, cosiddetto ammortamento alla francese.

Pertanto, preso atto delle risultanze istruttorie, la Corte rigetta il secondo motivo di appello.

Con il terzo motivo parte appellante contesta l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese applicato nel contratto di mutuo in esame.



Con riferimento all'assunto secondo cui l'ammortamento alla francese determinerebbe un'implicita ed occulta capitalizzazione degli interessi a carico del mutuatario, in tal modo producendosi violazione del divieto di anatocismo, ex art.1283 cod.civ., appare opportuno anzitutto richiamare quanto al riguardo espresso dalla Suprema Corte (Cass. sent.n.11400/2014 in motivazione): <<...nei c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composta predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario – aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia>>. La Suprema Corte esclude dunque che a determinare il verificarsi del fenomeno anatocistico possa essere la strutturazione concordata del rimborso secondo lo schema dell'ammortamento a rimborso di capitale costante (rate decrescenti mano a mano che si riduce l'ammontare degli interessi dovuti) oppure a rate costanti (con rimborso prevalente di interessi, all'inizio, e di capitale, alla fine), trattandosi di “mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario”.

In ogni caso la strutturazione dell'ammortamento secondo lo schema a rate costanti non implica affatto - di per sé - l'attuarsi della capitalizzazione progressiva nel tempo degli interessi scaduti: l'ammortamento cosiddetto alla francese è strutturato infatti con previsione di rate ciascuna delle quali è composta da una quota di capitale, via via crescente nel tempo, e da una quota di interessi, via via decrescente. Gli interessi sono calcolati applicando il tasso pattuito su una base costituita non dall'intero capitale originario, bensì dall'importo risultante dalla detrazione da quest'ultimo del capitale già precedentemente rimborsato. La quota su cui vengono applicati attiene quindi al solo capitale residuo. In conseguenza di ciò nello sviluppo nel tempo dell'ammortamento la rata oggetto di rimborso viene ad essere costituita da una quota capitale progressivamente crescente e da una quota interessi via via decrescente, fino ad estinguersi completamente con l'esaurimento del rapporto.

Per tale motivo il piano di ammortamento a rate costanti non importa automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non si pone perciò in contrasto con il divieto di anatocismo di cui all'art.1183 cod.civ., cui consegue il rigetto del terzo motivo di appello.

Con il quarto motivo parte appellante eccepisce la nullità dei prodotti bancari e dei finanziamenti che fanno riferimento all'Euribor per il pagamento degli interessi, per violazione della normativa antitrust (nello specifico dell'art.2, comma 2, lettera a) l. n. 287/90).

In primo luogo, la Corte osserva come parte appellante non ha fornito la prova circa la partecipazione della banca all'intesa anticoncorrenziale.

Dunque, il gravame risulta manifestamente infondato, in quanto l'interesse dovuto è correlato ad un dato esterno – il tasso euribor, appunto – del quale non risulta esser stata contestata l'oggettiva conoscibilità. Così risultando univoco.



L'assunto della contrarietà all'ordine pubblico economico è ancor più infondato ove si consideri che per le parti del presente contratto, entrambe estranee rispetto agli accordi sopra menzionati, il riferimento al tasso Euribor avrebbe rappresentato nulla più se non il richiamo ad un dato obiettivo esterno, di agevole conoscibilità, che avrebbe dovuto riflettere l'andamento medio dei tassi di finanziamento sul mercato, mentre certamente neppure ipotizzabile sarebbe stata per loro la prospettata realizzazione tra le diverse banche coinvolte di un accordo di cartello, tale da incidere negativamente sull'attività finanziaria e sulla concorrenza.

Tutto quanto considerato la Corte rigetta il quarto motivo di appello.

Infine, con il quinto motivo parte appellante domanda il risarcimento di tutti i danni patiti a seguito dell'illegittima segnalazione effettuata alla Centrale Rischi.

Si osserva come, in conformità a quanto disposto dall'art. 2697 c.c., sia onere di chi vuol far valere un diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Tuttavia, nel caso in esame parte appellante non ha prodotto alcun documento comprovante l'avvenuta segnalazione alla Centrale Rischi, avendo unicamente allegato una comunicazione pervenuta dalla banca (doc.10) nella quale la stessa comunicava che, considerata la situazione debitoria e l'inadempimento persistente, nel rispetto delle istruzioni della Banca d'Italia sulla Centrale dei Rischi e dell'art. 125 TUB, *“saremo costretti ad effettuare la relativa segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia in ordine alla sua esposizione in essere con la scrivente Banca”*.

Eguale documentazione prodotta dalla quale sarebbe possibile evincere la connessione fra la decadenza dalle cariche lavorative ricoperte dalla Sig.ra [REDACTED] e l'illecita segnalazione effettuata alla Centrale Rischi, non prova in alcun modo che la suddetta segnalazione sia avvenuta né che sussista un'effettiva connessione con l'asserita cessazione dalle cariche lavorative ricoperte.

Ne consegue il rigetto dell'appello proposto, e delle richieste istruttorie formulate.

### Spese

Attesa la totale soccombenza di parte appellante, le spese di lite si regolano in applicazione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c..

Ne consegue la condanna di parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio relative alla fase di studio ed alla fase introduttiva, e in favore [REDACTED] S.C.P.A., intervenuta ex art. 111 c.p.c., della fase decisionale, che si liquidano, come da dispositivo, in conformità ai criteri di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM n.147/2022, scaglione compreso tra €26.001,00 a €52.000,00.

Atteso il rigetto del gravame, va disposta a carico dell'appellante la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002, come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.



In conclusione, la Corte rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte appellata non sussistendo nel caso di specie i presupposti richiesti, nonché preso atto del parziale accoglimento della domanda formulata da parte appellante, nel giudizio di primo grado, con riferimento al contratto di conto corrente.

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:

-rigetta l'appello proposto dall'impresa individuale [REDACTED] avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. II, pubblicata in data 23 febbraio 2019, che conferma.

- condanna parte appellante al rimborso in favore di parte appellata delle spese di lite relative alla fase di studio, pari a €2.058,00, e relative alla fase introduttiva, pari a €1.418,00, nonché in favore di [REDACTED] S.C.P.A. delle spese concernenti la fase decisionale del presente giudizio liquidate in €3.470,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre accessori di legge.

Con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023.

**IL PRESIDENTE EST.**

**Giuseppe Magnoli**

